



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 5 alla Circolare sull'indennità di assistenza (CIAss)

Valido dal 1° gennaio 2025

318.716 5 i CIAss

10.24

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene precisazioni relative alla distinzione tra una ricaduta durante il termine quadro di 18 mesi e una nuova richiesta di prestazioni dopo la scadenza di questo termine. Vengono inoltre apportate alcune modifiche legate alla convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito, entrata in vigore il 1° ottobre 2023.

L'aggiunta 1/25 evidenzia i numeri marginali modificati.

- 1037.4
1/25 Una ricaduta dopo un lungo periodo asintomatico durante il termine quadro di 18 mesi è considerata un nuovo evento. La ricaduta consiste in un peggioramento acuto dello stato di salute in seguito al quale le condizioni di cui all'[articolo 16o LIPG](#) sono nuovamente soddisfatte. In tal caso, i genitori hanno nuovamente diritto a 98 indennità giornaliere; il termine quadro di 18 mesi inizia a decorrere da capo. Le malattie connesse a quella principale, per esempio a causa di un indebolimento del sistema immunitario, non sono invece considerate separatamente e quindi non rappresentano un nuovo evento.
- 1037.5
1/25 In caso di nuova richiesta di prestazioni dopo la scadenza del termine quadro di 18 mesi non occorre verificare se si tratti o meno di una ricaduta. Si tratta infatti di un nuovo caso e va quindi verificato l'adempimento delle condizioni di diritto come se non fosse mai stata versata alcuna indennità di assistenza.
- 1041
1/25 Secondo le regole dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, della Convenzione AELS o della convenzione con il Regno Unito, una persona cui si applica il trattato in questione è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se esercita più attività lucrative in diversi Paesi, compreso quello in cui risiede, la persona in questione è assicurata nel proprio Stato di residenza. Sono previste eccezioni in particolare nel caso di singoli Paesi e per i lavoratori indipendenti. In casi speciali, per determinare l'assoggettamento assicurativo va fatto riferimento alle [DOA](#).
- 1042
1/25 Le persone cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione con l'UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Regno Unito e alle quali continuano a essere versati il salario o delle indennità giornaliere dalla Svizzera mantengono la qualità d'assicurato anche se sono domiciliate in uno Stato dell'UE/AELS o nel Regno Unito (il N. 1062 si applica per analogia).

1044
1/25

Le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera, alle quali si applica l'Accordo sulla libera circolazione con l'UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Regno Unito, che sono domiciliate in uno Stato dell'UE/AELS o nel Regno Unito e che fruiscono di un congedo non pagato sono anch'esse considerate assicurate, se dispongono di un contratto di lavoro valido all'inizio del diritto all'indennità secondo [l'articolo 16n](#) LIPG.